

PARERE MIMS	ARGOMENTO	SINTESI
<p>n. 1058 del 06/10/2021 https://www.serviziocontrattipubblici.org/supportogiuridico/dettaglio_p.asp?id=1058</p>	<p>PNRR - Linee Guida del PFTE. Chiarimento sulla verifica preventiva di primo livello del progetto di fattibilità tecnica ed economica. A quale Organo consultivo ci si riferisce nelle Linee Guida? Chi deve compiere la verifica preventiva di primo livello?</p>	<p>Le Linee guida per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base dell'affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC, sono state adottate come previsto dall'articolo 48, comma 7 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con legge n. 108/2021, con decreto del Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici e sono state pubblicate sul sito del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile. L'ambito oggettivo delle già menzionate linee guida è costituito dai contratti di lavori "pubblici finanziati in tutto o in parte, con risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea" di competenza statale o finanziati per almeno il 50% dallo Stato, il cui importo – pari o superiore a 100 M euro - renda necessaria l'acquisizione del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici (CSLP). Si fa quindi riferimento ad un numero limitato di interventi, sicuramente di forte impegno tecnico ed economico. Si ricorda che gli artt. 44 e 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108, stabiliscono, rispettivamente, una procedura accelerata per "grandi opere" sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica (di seguito PFTE) e la facoltà per le stazioni appaltanti di affidare congiuntamente la progettazione ed esecuzione dei relativi lavori anche sulla base del medesimo PFTE in relazione alle procedure di affidamento a valere sulle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC). In particolare, le Linee guida in argomento definiscono, in assenza di una previsione normativa in tal senso, i contenuti del Progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE) da sottoporre al parere del Consiglio. Come indicato dalla norma, le linee guida sono state prodotte e modulate in funzione dell'esame dei progetti dei PNRR e PNC – della natura e dell'importo suddetti - da parte del CSLP. In questo senso, quindi, l'"Organo consultivo" è il CSLP, che deve, appunto, esprimere parere nei confronti dei PTFE ad esso sottoposti. La "verifica preventiva di primo livello" di cui si parla, è finalizzata, come specificato, a facilitare l'esame dei "membri esperti" del CSLP. Questa è effettuata dall'Organo consultivo stesso – presumibilmente attraverso la "struttura di supporto" indicata all'articolo 45, comma 4 del DL 77/2021 - onde verificare "preventivamente", quindi prima dell'esame di merito, quanto indicato nei sette punti elencati nella Linea guida. La predetta verifica preventiva di primo livello non deve essere confusa con la "verifica" eseguita ai sensi dell'articolo 26 del vigente Codice dei contratti (d.lgs. n. 50/2016) che avviene, invece, in una fase successiva come specificato a pag. 23 delle linee guida.</p>
<p>n. 1083 del 30/10/2021 https://www.serviziocontrattipubblici.org/supportogiuridico/dettaglio_p.asp?id=1083</p>	<p>Misure di semplificazione in materia di edilizia scolastica Art.55 del D.L. 77/2021, comma 1, lett. a) n.5, secondo cui "l'autorizzazione prevista dall'art.21 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, relativa agli interventi di edilizia scolastica autorizzati nell'ambito del PNRR, è resa dall'amministrazione competente entro sessanta giorni dalla richiesta,</p>	<p>La disposizione di cui all'art. 55, comma 1 lett. a) n. 5, è contenuta nel D.L. 77/2021 (Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure) e riguarda gli interventi ricompresi nel PNRR per la nuova costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico ed educativo per i quali sia necessaria l'autorizzazione (del Ministero o) della Soprintendenza di cui all'art. 21 del Codice dei Beni culturali e del paesaggio: per questi interventi, ed in via derogatoria al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, viene previsto che "l'autorizzazione è resa dall'amministrazione competente entro sessanta giorni dalla richiesta", anche tramite conferenza di servizi (anziché 120 giorni). Diversamente, la disposizione di cui all'art. 1 comma 260 della legge di bilancio per l'anno 2020 si riferisce all'acquisizione di pareri, visti e nulla osta che devono essere resi dalle amministrazioni competenti entro trenta giorni dalla richiesta anche tramite conferenza di servizi,</p>

	anche tramite conferenza di servizi [...]”	relativamente agli interventi di edilizia scolastica e per le finalità di cui ai commi 258 e 259, come si ricava da una lettura coordinata della disposizione. In questo caso, quindi, vengono in considerazione atti endoprocedimentali tipici della fase istruttoria e diversi dall’autorizzazione che invece è diretta a rimuovere i limiti che, per motivi di pubblico interesse, sono posti in via generale dalla legge.
n. 1115 del 30/11/2021 https://www.serviziocontrattipubblici.org/supportogiuridico/dettaglio_p.asp?id=1115	Effetti della sospensione del divieto di affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione Come è noto per effetto del D.L. n. 32/2019, cvt. nella legge n. 55/2019 (art. 1, c.1, lettera b), e delle successive proroghe, è stato sospeso fino al 30/06/2023 il divieto di affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione dei lavori contenuto nell’ art. 59, co. 1, quarto periodo, del D.lgs. n. 50/2016, ad esclusione dei casi ivi previsti. L’art. 48, comma 5, del D.L. n. 77/2021 cvt. nella legge. n. 108/2021 ha poi previsto, solo per gli appalti di lavori finanziati con fondi PNRR e PNC, la possibilità di bandire un appalto integrato derogante di progettazione ed esecuzione lavori ponendo a base di gara il progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE).	La disposizione di cui all’art. 48 comma 5 del D.L. n. 77/2021, convertito con modificazione nella legge. n. 108/2021, è una disposizione speciale a carattere derogatorio che non consente interpretazioni estensive. Il relativo ambito di applicazione è determinato nel comma 1 dello stesso art. 48 al quale la stessa disposizione di cui al comma 5 rinvia, ovvero concerne le “procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione europea”. Solo per le suddette procedure risulta ammessa (anche) la possibilità di affidare la progettazione e l’esecuzione dei relativi lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all’articolo 23, comma 5, del D.Lgs. n. 50 del 2016 “Codice dei contratti pubblici”. La suddetta deroga (co.5) è infatti finalizzata alla realizzazione, in maniera spedita ed efficace, di opere ed interventi finanziati dall’Unione europea. In particolare, l’appalto integrato “derogante” sarà utilizzato esclusivamente per interventi finanziati in tutto o in parte dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC), a cui si aggiungono anche tutti gli interventi cofinanziati dall’Unione Europea mediante fondi strutturali. Al di fuori delle ipotesi di cui all’art. 48 comma 1, sulla base della sospensione del suddetto divieto fino al 30 giugno 2023 (ex art. 52, comma 1, lettera a) della legge n. 108 del 2021) al momento risulta possibile l’affidamento a mezzo di appalto integrato di cui al comma 1 dell’art. 59 del Codice dei contratti pubblici, sulla base del progetto definitivo.
n.1133 del 12/01/2022 https://www.serviziocontrattipubblici.org/supportogiuridico/dettaglio_p.asp?id=1133	Contratti finanziati con PNRR - requisito quota 30% di assunzioni occupazione giovanile e femminile Per i contratti pubblici finanziati con risorse del PNRR e del PNC cosa si intenda per "assunzioni necessarie" e, si ha obbligo solo qualora il datore di lavoro abbia una effettiva necessità di ricorrere a nuove assunzioni per poter svolgere le attività oggetto della gara, e quindi la misura del 30% sia da riferirsi al numero di nuovi assunti,	In merito all’assunzione dell’obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazioni PNRR e PNC, la quota del 30% dei neoassunti destinati a nuova occupazione giovanile e femminile (art. 47, comma 4, del DL n. 77/2021), deve essere riferito unicamente alle assunzioni “necessarie per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali”, da determinarsi avendo riguardo all’intero arco temporale di esecuzione del contratto ed applicando un criterio di funzionalità di dette nuove assunzioni rispetto all’esecuzione del contratto aggiudicato nei tempi e secondo le modalità previste.

	oppure sussiste l'obbligo di effettuare nuove assunzioni anche nel caso in cui il datore di lavoro abbia già un numero di dipendenti tale da consentirgli di eseguire le attività oggetto della gara.	
n.1154 del 31/01/2022 https://www.serviziocontrattipubblici.org/supportogiuridico/dettaglio_p.asp?id=1154	Esclusione automatica	Nelle gare di lavori sopra soglia comunitaria, in base all'art. 97, co. 8 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché sulla scorta di consolidati orientamenti comunitari, l'esclusione automatica non opera.
n. 1172 del 09/02/2022 https://www.serviziocontrattipubblici.org/supportogiuridico/dettaglio_p.asp?id=1172	Criterio di aggiudicazione bandi PNRR PNC L'espressione di cui all'art. 47 c. 2 L.108/2021 e relative linee guida, "Le stazioni appaltanti prevedono, ... come ulteriori requisiti premiali dell'offerta. Criteri orientati a promuovere l'imprenditoria giovanile..." implica che gli appalti PNRR-PNC, di qualsivoglia natura (lavori, forniture, servizi) e importo, debbano necessariamente essere aggiudicati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.	L'inserimento dei criteri premiali è obbligatorio solo nel caso in cui venga utilizzato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa basata sul miglior rapporto qualità/prezzo. Le stazioni appaltanti prevedono, come ulteriori requisiti premiali dell'offerta, criteri orientati a promuovere l'imprenditoria giovanile. L'inserimento di tali criteri premianti è obbligatorio solo se il criterio di aggiudicazione dell'appalto è – per legge o per scelta della Stazione Appaltante - quello OEPV, come già avviene per i CAM ai sensi dell'art. 34 del Codice. Rimane impregiudicata, al sussistere delle condizioni di legge, la possibilità per la Stazione Appaltante di utilizzare il criterio del prezzo più basso anche per appalti PNRR PNC.
n. 1203 del 22/02/2022 https://www.serviziocontrattipubblici.org/supportogiuridico/dettaglio_p.asp?id=1203	Possibilità di avvalersi delle deroghe previste dall'art. 47	Solo ove la deroga sia adeguatamente motivata, specificando che, l'onere motivazionale "particolarmente stringente", richiesto dalla norma stessa, potrà essere assolto in sede di redazione della determina a contrarre o in un atto immediatamente esecutivo della determina stessa.
n. 1208 del 24/02/2022 https://www.serviziocontrattipubblici.org/supportogiuridico/dettaglio_p.asp?id=1208	L'efficacia del contratto corrette implicazioni del comma 3 dell'art. 50 del DL 77/2021	Il DL 77/2021 (così come lo stesso DL 76/2020) non ha inciso sullo stand still. L'articolo ed il comma richiamato escludono i controlli preventivi sui contratti rendendo, il contratto, evidentemente esecutivo fin dalla firma. Lo stand still è un istituto diverso previsto dall'art. 32, comma 9 del Codice "che rappresenta il termine dilatorio di 35 giorni previsto tra aggiudicazione definitiva e stipula del contratto, al fine di garantire al ricorrente la piena tutela delle proprie ragioni, laddove volesse proporre ricorso avverso l'aggiudicazione definitiva". Lo stand still, opera in una fase antecedente alla stipula del contratto e non è attualmente derogato dall'art. 50 del dl 77/2021. E' bene evidenziare che nel tempo emergenziale (ora esteso fino al 30 giugno 2023) una questione di stand still si pone solo per la stipula del contratto visto che il RUP può, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lett. a) autorizzare, senza particolari motivazioni, l'esecuzione in via d'urgenza procedendo, contestualmente, con la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario. Naturalmente, in caso di esito negativo sui requisiti si procederà con il pagamento delle prestazioni eseguite, con il ritiro (atto interno) della proposta di aggiudicazione ed escussione della cauzione (se richiesta), invio delle comunicazioni all'ANAC, ed aggiudicazione al secondo della graduatoria di merito.

<p>n. 1243 del 21/03/2022 https://www.serviziocontrattipubblici.org/supportogiuridico/dettaglio_p.asp?id=1243</p>	<p>Clausole premiali dell'offerta - procedure negoziate senza pubblicazione del bando ex art. 1 comma 2 lett. b L. 120/2020</p>	<p>Si deve ritenere che, con riferimento alle procedure negoziate c.d. sottosoglia, finanziate con risorse del PNRR e del PNC con aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, ferme le previsioni dei commi 2, 3 e 3 bis dell'art. 47 L. 108/2021 e fermo l'assolvimento, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 e l'impegno all'assunzione, in caso di aggiudicazione del contratto, di una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile di cui al comma 4 dell'art. 47, trovino applicazione le disposizioni del comma 4 del cit. art. 47 nella parte in cui prevedono l'obbligo di inserimento nella legge di gara di clausole dirette all'inserimento, come requisiti necessari e come ulteriori requisiti premiali dell'offerta, di criteri orientati a promuovere l'imprenditoria giovanile, l'inclusione lavorativa delle persone disabili, la parità di genere e l'assunzione di giovani, con età inferiore a trentasei anni, e donne, stante l'incompatibilità di siffatte previsioni con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso e che pertanto in tali ipotesi le Stazioni Appaltanti non siano tenute a motivare, preventivamente, la deroga delle anzidette disposizioni.</p>
<p>n. 1307 del 29/04/2022 https://www.serviziocontrattipubblici.org/supportogiuridico/dettaglio_p.asp?id=1307</p>	<p>Richiesta chiarimenti interpretativi su interventi finanziati nell'ambito del PNRR -Comunicato del Ministero dell'Interno in data 17/12/2021 acquisizione di CUP in difformità dalle istruzioni operative per la generazione tramite template -requisiti premiali, nel caso specifico di interventi (lavori o servizi di architettura ed ingegneria) aggiudicati con l'applicazione del criterio del prezzo più basso -Opzione relativa ai servizi di ingegneria di Direzione Lavori -Possesso numero di dipendenti pari a superiore a 15.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Le misure di incentivazione e di tutela delle pari opportunità generazionali e di genere, nonché quelle per l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità di cui alle presenti linee guida si applicano a tutte le procedure afferenti gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e al Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) di cui al D.L. 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1° luglio 2021, n. 101", sia nel sopra soglia sia nel sotto soglia. - Ai fini del comma 7 dell'art. 47 del D.L. n. 77/2021, anche in caso di aggiudicazione al prezzo più basso, al fine di escludere l'inserimento nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti dei requisiti di partecipazione di cui al comma 4, o stabilire una quota inferiore, occorre specificamente e adeguatamente motivare. - Se, nel bando di gara per la progettazione, l'opzione per la direzione lavori è impostata come clausola ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a) l'appaltatore risulta obbligato. Diversamente nel caso in cui dell'affidamento della direzione lavori si è tenuto conto per la stima dell'importo a base di gara e del superamento o meno delle soglie di cui al 35 del Codice, nonché per l'individuazione delle procedure di scelta. In questo caso, qualora l'importo sia superiore alle soglie di cui all'art. 35 e la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 157 comma 1, si riserva l'affidamento diretto della direzione lavori al progettista in un momento successivo, a condizione che siano indicate e motivate le particolari ragioni oggettivamente impeditive dell'affidamento mediante gara di entrambi i servizi, rispetto al successivo affidamento diretto il progettista non risulta obbligato. ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di cui all'art. 47, c. 3, D.L. n. 77/2021, il numero di dipendenti pari a superiore a 15 deve essere posseduto dall'operatore economico alla presentazione dell'offerta.
<p>n. 1333 del 26/05/2022 https://www.serviziocontrattipubblici.org/supportogiuridico/dettaglio_p.asp?id=1333</p>	<p>Nomina e qualifica rup nell'ambito di procedimenti PNRR /PNC il RUP sprovvisto di qualifica dirigenziale ovvero di P.O.</p>	<p>L'art. 48, comma 2, del D.L. n. 77/2021, conv. in L. n. 108/2021, stabilisce che sia nominato, per ogni procedura di acquisti PNRR, un Responsabile Unico del Procedimento il quale "con propria determinazione adeguatamente motivata, valida e approva ciascuna fase progettuale o di esecuzione del contratto, anche in corso d'opera", in primo luogo, fa espressamente salvo quanto previsto dall'art. 26, comma 6, del D.lgs. n. 50/2016, così confermando che l'attività di verifica della progettazione debba continuare ad essere svolta dai soggetti elencati dal Codice; in secondo luogo, conferma che l'atto di validazione debba essere sottoscritto dal</p>

		RUP, come già stabilito dall'art. 26, comma 8, del Codice e ribadito nelle Linee Guida ANAC n. 3. Ne deriva che la novità di maggior rilievo introdotta dal decreto in esame è la previsione per cui il RUP non debba limitarsi a sottoscrivere il provvedimento di validazione, bensì debba approvarlo mediante propria determinazione adeguatamente motivata. In base al combinato disposto dell'art. 31 del Codice e dell'art. 6 della L. n. 241/1990, il responsabile del procedimento adotta provvedimenti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno esclusivamente laddove ne abbia la competenza, dovendo, in caso contrario, trasmettere gli atti all'ufficio competente per l'adozione. L'art. 48 del decreto succitato, nell'ambito delle procedure PNRR/PNC, introduce una disciplina che trova i propri punti qualificanti nella designazione di un responsabile unico del procedimento preposto (e, come tale, competente) a validare ed approvare ciascuna fase progettuale o di esecuzione del contratto, anche in corso d'opera, ferme restando le previsioni dell'art. 26, comma 6, del Codice, in relazione all'attività di verifica.
n. 1340 del 30/05/2022 https://www.serviziocontrattipubblici.org/supportogiuridico/dettaglio_p.asp?id=1340	Termine per adempiere all'obbligo di assunzione del 30 per cento	Non è evincibile dalla norma un termine per l'adempimento all'obbligo assunzionale da parte dell'operatore economico aggiudicatario; l'aggiudicatario dovrà dunque garantire l'impiego del personale in questione nel corso dell'intero arco temporale di esecuzione del contratto, essendo tale impegno oggetto di specifico controllo in sede di verifica di conformità da parte delle stazioni appaltanti.
n. 1341 del 30/05/2022 https://serviziocontrattipubblici.org/supportogiuridico/dettaglio_p.asp?id=1341	Obbligo di prevedere un premio di accelerazione espressamente sancito per gli appalti di lavori debba estendersi, altresì, agli appalti di servizi e forniture.	Il c.d. premio di accelerazione è riferito solo agli appalti di lavori finanziati dal PNRR e PNC; infatti, il legislatore ha espressamente fatto riferimento "all'ultimazione dei lavori"
n. 1357 del 14/06/2022 https://www.serviziocontrattipubblici.org/supportogiuridico/dettaglio_p.asp?id=1357	Funzioni del RUP negli appalti PNRR e negli appalti sopra soglia comunitaria Il RUP di cui all'art. 2, comma 5, della Legge n. 120/2020 e all'art. 48, comma 2, della Legge 108/2021 ha compiti ulteriori e superiori rispetto a quello di cui all'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 cui competono funzioni propulsive ed istruttorie?	L'art. 48, comma 2, del D.L. n. 77/2021, conv. in L. n. 108/2021, fa espressamente salvo quanto previsto dall'art. 26, comma 6, del D.lgs. n. 50/2016, confermando che l'attività di verifica della progettazione debba continuare ad essere svolta dai soggetti elencati dal Codice; in secondo luogo, conferma che l'atto di validazione debba essere sottoscritto dal RUP, come già stabilito dall'art. 26, comma 8, del Codice e ribadito nelle Linee Guida ANAC n. 3. Ne deriva che la novità di maggior rilievo introdotta dal decreto in esame è la previsione per cui il RUP non debba limitarsi a sottoscrivere il provvedimento di validazione, bensì debba approvarlo mediante propria determinazione adeguatamente motivata.
n. 1361 del 14/06/2022 https://www.serviziocontrattipubblici.org/supportogiuridico/dettaglio_p.asp?id=1361	Tipologia di contratti da applicare ai neoassunti	Tali contratti devono essere necessariamente di lavoro subordinato. È stato infatti precisato che "le assunzioni da destinare a occupazione giovanile e femminile si identificano con il perfezionamento di contratti di lavoro subordinato disciplinati dal decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81, e dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale"
n. 1366 del 15/06/2022 https://www.serviziocontrattipubblici.org/supportogiuridico/dettaglio_p.asp?id=1366	Requisiti PNRR in relazione a concorrenti/operatori economici -Il nuovo Bando Tipo ANAC n. 1 omessa produzione di copia dell'ultimo rapporto periodico ex art. 46 D.Lgs. 198/2006; -gli operatori economici	-Il Bando Tipo fa riferimento alle disposizioni introdotte dall'art. 47 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 e s.m.i., disposizioni volte a favorire le pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità, in relazione alle procedure afferenti alla stipulazione di contratti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC. -L'articolo 47, comma 2, del D.L. 77/2021 e ss.mm.ii. prevede che gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198, producano, a pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o

	<p>-l'assunzione dell'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota, pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile</p>	<p>dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.</p> <p>-Si intende «operatore economico» «una persona fisica o giuridica, un ente pubblico, un raggruppamento di tali persone o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, che offre sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi». Anche le consorziate esecutrici debbano presentare il rapporto periodico riferito alla propria azienda, atteso che secondo giurisprudenza costante, il possesso dei requisiti generali di partecipazione è richiesto anche in capo alle consorziate esecutrici. Si ritiene che l'indicato obbligo debba essere adempiuto anche dall'impresa ausiliaria e dal subappaltatore, atteso che per l'impresa ausiliaria l'art.89, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 prevede che la stazione appaltante verifichi che i soggetti della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi soddisfino i pertinenti criteri di selezione e che non sussistano nei suoi confronti motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80. Allo stesso modo si ritiene che l'obbligo riguardi anche il progettista indicato in caso di appalto integrato, in quanto per giurisprudenza costante il medesimo, benché soggetto esterno all'operatore economico e non qualificabile come concorrente, debba lo stesso soddisfare sia i requisiti generali sia quelli speciali previsti per la procedura di gara. Diversamente, si ritiene che l'obbligo di presentare, al momento dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto periodico a pena di esclusione non operi per l'impresa cooptata, atteso che essa assume un ruolo nella sola fase esecutiva della gara e che l'obbligo di dimostrare il possesso dei requisiti di ordine generale non è previsto ai sensi dell'art. 92, comma 5, del DPR 207/2010.</p> <p>-Il comma 4 dell'art. 47 prevede che costituisce requisito necessario dell'offerta l'assunzione dell'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota, pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile. Il riferimento alla quota occupazione giovanile/femminile prevista deve essere riferito al numero complessivo di nuove assunzioni da impiegare lungo l'arco temporale per l'esecuzione del contratto o per le attività ad esso connesse e strumentali.</p>
<p>n. 1469 del 11/08/2022 https://www.serviziocontrattipubblici.org/supportogiuridico/dettaglio_p.asp?id=1469</p>	<p>Requisiti RUP Comune ha approvato un progetto preliminare, sulla base del quale è stato richiesto un finanziamento a valere su risorse PNRR, che prevedeva lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria. Affidate le successive fasi di progettazione, l'importo dei lavori è risultato superiore alla soglia. Il RUP nominato a suo tempo non è in possesso di laurea magistrale. L'ufficio non ha altri tecnici.</p>	<p>L'art. 31, comma 11, del Codice espressamente dispone che “nel caso in cui l'organico della stazione appaltante presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della specifica professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del RUP, secondo quanto attestato dal dirigente competente, i compiti di supporto all'attività del RUP possono essere affidati, con le procedure previste dal presente codice, ai soggetti aventi le specifiche competenze di carattere tecnico, economico finanziario, amministrativo, organizzativo e legale”.</p> <p>Anche le Linee Guida ANAC n. 3, in attuazione del summenzionato disposto normativo, precisano che, nell'ipotesi di carenza in organico della stazione appaltante di professionalità adeguate allo svolgimento dell'incarico di RUP, la SA può individuare un dipendente anche non in possesso dei requisiti richiesti. In tal caso, in ossequio all'interpretazione letterale della disposizione richiamata, sarà cura della SA affiancare il responsabile così nominato con un adeguato ufficio di supporto, in possesso delle competenze tecniche e professionali adeguate all'appalto da affidare.</p>

<p>n. 1491 del 09/09/2022 https://www.serviziocontrattipubblici.org/supportogiuridico/dettaglio_p.asp?id=1491</p>	<p>Inserimento intervento nel Programma Triennale LL.PP. CUI</p>	<p>Il Codice Unico di Intervento (CUI) viene attribuito in occasione del primo inserimento dell'acquisto nel programma e, pertanto, lo stesso deve essere mantenuto nei programmi successivi nei quali l'acquisto è riproposto, salvo modifiche sostanziali del progetto che ne alterino la possibilità di precisa individuazione.</p>
<p>PARERE MIT</p>	<p>ARGOMENTO</p>	<p>SINTESI</p>
<p>n. 735 del 24/9/2020 https://www.serviziocontrattipubblici.org/supportogiuridico/dettaglio_p.asp?id=735</p>	<p>Affidamento diretto, senza confronto tra preventivi, a favore di OE in possesso di pregresse e documentate esperienze e che può risultare anche iscritto in elenchi o albi istituiti dalla SA, comunque nel rispetto del principio di rotazione. - Procedure semplificate: facoltà o obbligo?</p>	<p>- L'eventuale deroga al principio di rotazione esige una motivazione ancora più rigorosa in quanto la soglia per l'affidamento diretto è stata innalzata in modo significativo. È confermato il rispetto dei principi ex art. 30 del Codice (economicità, efficacia, tempestività e correttezza). Con riguardo al favor accordato ai giovani professionisti, start-up innovative e imprese di recente costituzione (art. 95, co. 13 Codice), spetta al RUP il compito di applicare le nuove norme per l'affidamento diretto, secondo i canoni di ragionevolezza e proporzionalità. - Non si tratta di una disciplina facoltativa [quella del DL Semplificazioni]; le nuove procedure sostituiscono, infatti, fino al 31 dicembre 2021 [ora giugno 2023], quelle contenute all'art. 36 del d.lgs. 50/2016. Si tratta di procedure di affidamento più snelle e "semplificate", introdotte nell'ottica di rilanciare gli investimenti ed accelerare gli affidamenti pubblici. (...), si ritiene che non sia comunque precluso il ricorso alle procedure ordinarie, in conformità ai principi di cui all'art. 30 del d.lgs. 50/2016, a condizione che tale possibilità non sia utilizzata per finalità dilatorie. Gli affidamenti dovranno avvenire comunque nel rispetto dei tempi previsti dal nuovo decreto e potranno essere utilizzate le semplificazioni procedurali introdotte. In tal caso, si consiglia di dar conto di tale scelta mediante motivazione.</p>
<p>PARERE/DELIBERA/ COMUNICATO ANAC</p>	<p>ARGOMENTO</p>	<p>SINTESI</p>
<p>Delibera n. 432 del 20/09/2022 https://www.anticorruzione.it/documenti/91439/2733112/Delibera+n.+432+del+20+settembre+2022.pdf/099896c4-aec8-abf1-8ac3-97ddadf202ae?t=1663938920267</p>	<p>Partenariato partecipazione dei privati nel Pnrr</p>	<p>Esclusione dal limite del 49% i fondi del Pnrr, in molti casi a fondo perduto. Riduzione di vincoli molto importante decisa dall'Autorità, al fine di favorire la partecipazione dei privati ai progetti del Pnrr. La delibera di Anac è stata condivisa da Anci, Istat, Corte dei Conti, Ragioneria dello Stato, Università Bocconi e Dipartimento Dipe.</p>

<p>Comunicato del Presidente ANAC del 27/07/2022 https://www.anticorruzione.it/documents/91439/2129792/Comunicato+del+Presidente+del+27+luglio+2022.pdf/e7c8fb98-0e69-7bd7-f3ad-7b00bc236040?t=1659522569257 e https://www.anticorruzione.it/documents/91439/0/Delibera+n.+122+del+16+marzo+2022.pdf/a7a3f3bd-295f-d620-af9d-772716303366?t=1647877986030</p>	<p>SIMOG: obbligo di comunicazione dati su pari opportunità generazionali e di genere PNRR</p>	<p>Dal 27 luglio 2022 entra in vigore obbligo di comunicazione dati su pari opportunità generazionali e di genere mediante SIMOG. Entra in vigore, l'obbligo di comunicare all'Anac i dati sulle pari opportunità generazionali e di genere previste per gli appalti e le concessioni, sopra soglia e sotto soglia, che riguardano gli investimenti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del Piano nazionale per gli investimenti complementari.</p>
<p>PARERE MIT</p>	<p>ARGOMENTO</p>	<p>SINTESI</p>
<p>n. 1649 del 22.11.2022 Servizio Contratti Pubblici - Supporto Giuridico</p>	<p>“Considerato che, a mente delle “Linee Guida per favorire le pari opportunità di Genere e generazionali nonché l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC” pubblicate in G.U. del 30.12.2021, è opportuno evitare di determinare, nel breve periodo, un onere troppo gravoso per i settori in cui i tassi di occupazione femminile sono lontani da quelli prevalenti nel sistema economico nazionale, si evidenzia che, in relazione al tasso di occupazione femminile riscontrato a livello nazionale dai dati forniti dall’ISTAT per l’anno 2021 nel settore costruzioni, l’imposizione del raggiungimento della quota percentuale del 30% di occupazione femminile delle assunzioni necessarie per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali determinerebbe significative difficoltà in relazione alle</p>	<p>In merito al quesito posto, si rappresenta che l’attività del Servizio Supporto Giuridico riguarda esclusivamente la disciplina relativa ai contratti pubblici e l’interpretazione della stessa, non rientrando nella propria competenza fornire assistenza nel merito delle scelte adottate dall’Amministrazione e delle conseguenze delle medesime.</p> <p>Tanto premesso, si conferma che l’art. 47, comma 7 del D.L. 77/2021, convertito con modificazioni con Legge 108/2021 e ss.mm.ii. e le indicate “Linee Guida per favorire le pari opportunità di Genere e generazionali nonché l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC” prevedono la possibilità per le stazioni appaltanti di escludere l’inserimento nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti dei requisiti di partecipazione di cui al comma 4 dell’indicato art. 47, o di stabilire una quota inferiore, dandone adeguata e specifica motivazione, qualora l’oggetto del contratto, la tipologia o la natura del progetto o altri elementi puntualmente indicati ne rendano l’inserimento impossibile o contrastante con obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.</p> <p>Si tratta di un onere motivazione particolarmente stringente, che le Stazioni Appaltanti sono tenute ad esternare, con atto espresso del responsabile della SA, prima o contestualmente all’avvio della procedura.</p> <p>Al riguardo si rileva che ai sensi dell’indicato comma 7 le SA possono, al ricorrere delle condizioni previste dalla norma, non solo escludere l’inserimento nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, dei requisiti di partecipazione di cui al comma 4, ma anche limitarsi a stabilire una quota inferiore, sempre dandone adeguata e specifica motivazione. Infine, si rileva che la quota occupazionale in questione ha riguardo non solo alle assunzioni necessarie per l’esecuzione del contratto, ma anche a quelle relative alla realizzazione di attività adesso connesse o strumentali.</p>

	<p>caratteristiche strutturali delle mansioni da svolgere nell'appalto. In conseguenza di quanto sopra si limita l'obbligo di cui all'art. 47 comma 4 come di seguito: – A tutti gli operatori economici: è fatto obbligo di dichiarare, in sede di domanda di ammissione, di riservare, in caso di aggiudicazione, ed in caso di necessità di effettuare nuove assunzioni per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, almeno la quota del 30% delle stesse all'occupazione giovanile (persone di età inferiore ai 36 anni).”</p>	
--	---	--